

AREA VASTA EMILIA CENTRALE (A.V.E.C.)

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede

Fra le aziende sanitarie AOU "S. Anna" di Ferrara, AOU "S. Orsola-Malpighi" di Bologna, AUSL di Bologna, AUSL di Ferrara, AUSL di Imola, IRCCS "I.O. Rizzoli" di Bologna, è costituita l'Associazione denominata "Area Vasta Emilia Centrale"; la suddetta denominazione può essere abbreviata in "AVEC".

L'Associazione ha la propria sede legale in Bologna - Via Castiglione, 29 (presso la sede legale dell'AUSL di Bologna).

L'assemblea dell'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e dipendenze.

Art. 2. Natura

L'associazione AVEC è un soggetto giuridico privato, autonomo, dotato di organi propri, la cui attività è strumentale alle aziende sanitarie associate per il raggiungimento di obiettivi sovra aziendali, propri delle Aree Vaste interne alla Regione Emilia-Romagna, rientranti nella sfera di competenza del S.S.N.; non ha scopo di lucro e non agisce in veste di imprenditore commerciale.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'f' or similar character.

Art. 3. Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente il proprio scopo in favore degli associati, teso alla realizzazione degli obiettivi delle Aree Vaste, secondo le normative e la programmazione della Regione Emilia-Romagna.

In particolare l' AVEC:

- a) si rapporta con la Regione nelle materie riguardanti lo sviluppo e gli obiettivi delle Aree Vaste ed intrattiene rapporti periodici con le altre Aree Vaste della Regione Emilia-Romagna e con analoghe organizzazioni istituite in altre Regioni;
- b) promuove la standardizzazione dei consumi dei beni e servizi da acquisire per le aziende associate, elabora ed attua la programmazione annuale e pluriennale degli acquisti di Area Vasta e collabora, in accordo con l'Assessorato Regionale alle Politiche per la salute, alla programmazione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;
- c) svolge indagini e promuove azioni tese a migliorare l'organizzazione, a razionalizzare i processi e ad incrementare l'efficienza delle risorse del sistema delle aziende associate, con riferimento alle tecnologie dell'area dell'informatica e delle reti (ICT), ai servizi logistici, all'impiego delle tecnologie sanitarie, alla gestione del personale e della sua formazione e aggiornamento, alla gestione del contenzioso assicurativo, alla programmazione della ricerca;
- d) promuove e supporta i processi di integrazione fra le aziende dell'Area Vasta e/o nei settori indicati dalla Regione;
- e) promuove attività finalizzate al miglioramento della appropriatezza clinica ed organizzativa in stretta connessione con le analoghe iniziative regionali e delle altre Aree Vaste e, sulla base dei flussi di mobilità, favorisce soluzioni di autosufficienza;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'f' shape.

f) svolge ogni altra funzione connessa o integrativa delle finalità istituzionali di cui ai punti precedenti, secondo le linee programmatiche determinate dall'Assemblea.

Art. 4. Durata della associazione

L'Associazione avrà termine decorsi 4 (quattro) anni dalla sua costituzione; potrà essere prorogata prima della scadenza del termine su conforme delibera dell'Assemblea, fatto salvo il diritto di recesso degli associati dissenzienti.

Art. 5 Soci

Fanno parte dell'Associazione le seguenti aziende sanitarie pubbliche che assumono la qualifica di soci fondatori:

- 1) AOU "S. Anna" di Ferrara;
- 2) AOU "S. Orsola-Malpighi" di Bologna;
- 3) AUSL di Bologna;
- 4) AUSL di Ferrara;
- 5) AUSL di Imola;
- 6) IRCCS "I.O. Rizzoli" di Bologna.

Possono partecipare all'Associazione altri soggetti pubblici operanti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta Emilia Centrale, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, che ne facciano richiesta, che dimostrino di poter concorrere in modo significativo al raggiungimento dello scopo associativo e che assumano l'impegno di collaborare con l'Associazione, di osservarne lo statuto e le norme regolamentari.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'f' shape.

Sulla domanda di ammissione di nuovi soci decide in modo inappellabile l'Assemblea; in caso di diniego l'Assemblea non è tenuta ad esplicitare le motivazioni.

Art. 6. Recesso ed esclusione dei soci

Il diritto di recesso è esercitabile dai soci solo dopo la prima proroga del termine di durata della Associazione. I soci possono recedere a domanda, da comunicare al Presidente entro il 30 settembre dell'anno in corso ed a valere dal 1 gennaio dell'anno successivo. I soci che esercitano il diritto di recesso devono aver interamente versato le quote associative ed avere corrisposto tutte le quote di contribuzione alla copertura dei costi a loro carico, come si desumono dal bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di permanenza nell'Associazione.

I soci che non osservano le regole dell'Associazione, che con il loro comportamento ne danneggiano l'immagine, che non partecipano all'attività associativa, che non corrispondono le quote a loro debito e/o per altri gravi motivi, sono esclusi dall'Associazione previa contestazione degli addebiti, su conforme deliberazione dell'Assemblea.

I soci che esercitano il diritto di recesso o che sono dichiarati esclusi non possono ripetere i contributi versati né vantano diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7. Organi

Sono organi dell'Associazione:



f

- il Presidente;
- l'Assemblea degli associati.

Agli Organi, per l'esercizio delle funzioni, non sono dovute indennità, gettoni di presenza o altri compensi a qualsivoglia titolo corrisposti.

Art. 8. Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'organo volitivo dell'Associazione; è composta dai legali rappresentanti degli enti associati; le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto impegnano tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente che predispone ed invia l'ordine del giorno ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, fatta salva la convocazione d'urgenza da effettuarsi con un preavviso di almeno 24 ore; la convocazione deve indicare: il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente almeno due associati e forniscano l'indicazione degli argomenti da trattare.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea le decisioni riguardanti:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'approvazione degli atti di programmazione dell'attività dell'Associazione, del bilancio economico preventivo e del bilancio di esercizio;
- c) l'approvazione dei regolamenti della Associazione;
- d) la nomina del Direttore operativo;
- e) l'individuazione di uffici e di gruppi di lavoro;



- f) l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) le azioni di responsabilità;
- h) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, compreso il rinnovo del termine di cui al precedente articolo 4;
- i) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- l) tutte le altre decisioni riservate dalla legge all'Assemblea, o che non siano espressamente attribuite ad altri Organi.

L'Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; le deliberazioni, di norma, sono assunte a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno due terzi degli associati, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui al precedente comma, lettere a); b); f); h); l) per cui occorre la presenza di tutti gli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio per cui occorre la presenza di tutti gli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (con arrotondamento del numero all'unità superiore).

Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere posti in discussione dal Presidente ove siano presenti tutti gli associati.

Le sedute dell'Assemblea sono documentate da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 9. Presidente

Il Presidente, è eletto fra i Direttori Generali delle Aziende associate ed è il legale rappresentante dell'Associazione.



A handwritten signature in black ink.

Convoca e presiede l'Assemblea, ne predispone l'ordine del giorno; sovrintende all'istruttoria delle decisioni assembleari ed alla relativa esecuzione; a tale scopo può avvalersi di uffici e di gruppi di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Vigila sull'operato degli uffici, e in generale, sulla redazione ed esecuzione degli atti dell'Associazione.

Il Presidente risponde per le obbligazioni assunte dall'Associazione solo nei limiti delle risorse e del capitale dell'Associazione medesima, risponde inoltre ove assuma impegni non previsti o superiori ai limiti fissati dal bilancio economico preventivo approvato dall'Assemblea.

Nel caso di prolungata assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Direttore Generale di una delle aziende associate, più anziano per età anagrafica, il quale esercita l'ordinaria amministrazione e provvede a convocare l'Assemblea perché assuma le decisioni conseguenti.

La carica di Presidente ha la durata di anni 4 (quattro) ed è rinnovabile, in costanza della carica di Direttore Generale.

Il Presidente partecipa alle decisioni dell'Assemblea con proprio voto, con esclusione dalle decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio e le azioni di responsabilità.

Art. 10. Patrimonio, risorse, contabilità

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da un fondo di dotazione costituito da n. 6 (sei) quote associative uguali, ciascuna di 5.000,00 (cinquemila/00)



22/11

euro che ciascun associato si impegna a versare interamente entro due mesi dalla costituzione.

Le risorse economico-finanziarie per il funzionamento dell'Associazione sono rappresentate da:

- 1) quote di contribuzione ai costi annuali a carico delle aziende associate, come definite in misura provvisoria nel bilancio economico preventivo ed in misura definitiva nel bilancio di esercizio;
- 2) contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati.

Il bilancio economico preventivo fornisce la previsione del costo dei fattori produttivi necessari per la realizzazione del piano delle attività, dei ricavi necessari al pareggio di bilancio; indica il criterio di calcolo ed il concorso pro quota alla copertura dei costi a carico di ciascun associato.

L'Associazione per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale esclusivamente delle risorse messe a disposizione dalle aziende associate.

Negli allegati esplicativi del bilancio economico, sono indicati gli uffici, le attività, le risorse umane, i costi.

I documenti inerenti la programmazione economico finanziaria ed il bilancio di esercizio, il metodo di redazione delle scritture contabili, da disciplinare con separato regolamento, recepiscono i costi sostenuti dalle aziende per conto dell'Associazione, al lordo e distintamente dalle quote di contribuzione ai costi, dovute all'Associazione medesima dalle aziende associate.

Art. 11. Direttore operativo

E' istituito l'ufficio del Direttore operativo, in posizione di staff del Presidente dell'Associazione.



A handwritten signature consisting of a stylized, looped mark.

18/22

Il Direttore operativo è scelto tra una rosa di candidati, in base ad un documentato curriculum ed a colloquio attitudinale, è nominato dall'Assemblea per la durata di anni due, con l'atto di nomina è fissato il compenso annuo; l'incarico è rinnovabile per anni tre, eventualmente ripetibile per periodi della stessa durata¹.

Il Direttore, avvalendosi anche degli uffici messi a disposizione dell'Associazione:

- a) predisporre il piano annuale degli obiettivi e delle attività, in seguito denominato piano annuale, per la realizzazione dello scopo associativo ed il bilancio economico preventivo di cui il piano annuale costituisce parte integrante;
- b) coordina i gruppi di lavoro e gli uffici, individuati dall'Assemblea, che attendono all'attuazione del piano annuale e riferisce in corso d'anno agli Organi sullo stato di attuazione del piano;
- c) redige il bilancio di esercizio con il rendiconto delle attività realizzate;
- d) svolge ogni altro compito affidatogli dall'Assemblea ad integrazione del piano annuale e/o dal Presidente.

Il Direttore operativo partecipa alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 12. Collegi tecnici

Sono istituiti i Collegi dei Direttori Amministrativi e dei Direttori Sanitari delle aziende associate con funzioni propositive, consultive e di indirizzo nelle materie amministrative e sanitarie.

I membri dei Collegi tecnici partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, ed in quanto richiesti, riferiscono in ordine all'attività svolta.



Nota 1) all'art. 11: integrazione approvata nella seduta dell'Assemblea AVEC del 19 luglio 2010


19/22

Art. 13. Estinzione dell'Associazione


L'associazione si estingue nei seguenti casi:

- 1) quando, in seguito al recesso dei soci, sia venuta a mancare la pluralità degli associati;
- 2) quando sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile raggiungere lo scopo associativo;
- 3) su conforme deliberazione di scioglimento dell'Associazione, adottata dall'Assemblea.

Dott. Franco RIBOLDI




Dott. Augusto CAVINA



Dott. Giovanni BALDI



Ing. Mario TUBERTINI



Dott. Riccardo BALDI



Dott. Fosco FOGLIETTA

